



# COMUNE DI SAN GIORGIO DI PIANO

PROVINCIA DI BOLOGNA

## DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

**N. 106 del 24/12/2020**

### **OGGETTO:**

RICOGNIZIONE ORGANISMI, ENTI E SOCIETA' CONTROLLATE E PARTECIPATE COSTITUENTI IL GRUPPO AMMINISTRAZIONE PUBBLICA AI FINI DELLA INDIVIDUAZIONE DELL'AREA DI CONSOLIDAMENTO PER LA PREDISPOSIZIONE DEL BILANCIO CONSOLIDATO DELL'ESERCIZIO 2020

L'anno duemilaventi addì ventiquattro del mese di dicembre alle ore 09:30 presso la Sala Giunta. Previa l'osservanza di tutte le modalità prescritte dalla vigente normativa, si è riunita la Giunta Comunale.

All'appello risultano:

CRESCIMBENI PAOLO	Sindaco	Presente
ZOBOLI GIORGIA	Vice Sindaco	Presente
PESSARELLI ROBERTO	Assessore	Presente
ZUCCHINI MATTIA	Assessore	Presente
CALANDRI FRANCESCA	Assessore	Presente

Presenti n. 5

Assenti n. 0

Partecipa alla seduta il Segretario Generale MAZZA DOTT. FAUSTO.

Constatata la legalità dell'adunanza, il Sig. CRESCIMBENI PAOLO nella qualità di Sindaco dichiara aperta la seduta invitando la Giunta Comunale a deliberare sugli oggetti iscritti all'ordine del giorno.

OGGETTO: RICOGNIZIONE ORGANISMI, ENTI E SOCIETA' CONTROLLATE E PARTECIPATE COSTITUENTI IL GRUPPO AMMINISTRAZIONE PUBBLICA AI FINI DELLA INDIVIDUAZIONE DELL'AREA DI CONSOLIDAMENTO PER LA PREDISPOSIZIONE DEL BILANCIO CONSOLIDATO DELL'ESERCIZIO 2020

**Ai sensi del decreto del Sindaco n. 7 del 27/10/2020, concernente le modalità di svolgimento delle riunioni della Giunta Comunale in videoconferenza durante l'emergenza sanitaria, il Sindaco, il Segretario Generale e gli Assessori Comunali sono presenti in videoconferenza.**

La Giunta Comunale

Premesso che:

- con il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 - recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi – è stata approvata la riforma dell'ordinamento contabile degli enti territoriali, in attuazione della legge n. 42/2009;

- detta riforma, in virtù delle modifiche apportate dal d.Lgs. n. 126/2014, è entrata in vigore per tutti gli enti locali a partire dal 1° gennaio 2015;

Richiamato in particolare l'articolo 11-bis del d.Lgs. n. 118/2011 il quale dispone quanto segue:

**Art. 11-bis Bilancio consolidato**

1. *Gli enti di cui all'art. 1, comma 1, redigono il bilancio consolidato con i propri enti ed organismi strumentali, aziende, società controllate e partecipate, secondo le modalità ed i criteri individuati nel principio applicato del bilancio consolidato di cui all'allegato n. 4/4.*

2. *Il bilancio consolidato è costituito dal conto economico consolidato, dallo stato patrimoniale consolidato e dai seguenti allegati:*

*a) la relazione sulla gestione consolidata che comprende la nota integrativa;*

*b) la relazione del collegio dei revisori dei conti.*

3. *Ai fini dell'inclusione nel bilancio consolidato, si considera qualsiasi ente strumentale, azienda, società controllata e partecipata, indipendentemente dalla sua forma giuridica pubblica o privata, anche se le attività che svolge sono dissimili da quelle degli altri componenti del gruppo, con l'esclusione degli enti cui si applica il titolo II.*

4. *Gli enti di cui al comma 1 possono rinviare l'adozione del bilancio consolidato con riferimento all'esercizio 2016, salvo gli enti che, nel 2014, hanno partecipato alla sperimentazione.*

Ricordato che, ai sensi del paragrafo 2 del principio contabile all.4/4 al D.Lgs. 118/2011, costituiscono componenti del "Gruppo Amministrazione Pubblica":

- 1) gli organismi strumentali dell'amministrazione pubblica capogruppo come definiti dall'articolo 1 comma 2, lettera b) del presente decreto, in quanto trattasi delle articolazioni organizzative della capogruppo stessa e, di conseguenza, già compresi nel rendiconto consolidato della capogruppo. Rientrano all'interno di tale

- categoria gli organismi che sebbene dotati di una propria autonomia contabile sono privi di personalità giuridica;*
- 2) gli enti strumentali controllati dell'amministrazione pubblica capogruppo, come definiti dall'art. 11-ter comma 1, costituiti dagli enti pubblici e privati e dalle aziende nei cui confronti la capogruppo:
    - a) ha il possesso, diretto o indiretto, della maggioranza dei voti esercitabili nell'ente o nell'azienda;
    - b) ha il potere assegnato da legge, statuto o convenzione di nominare o rimuovere la maggioranza dei componenti degli organi decisionali, competenti a definire le scelte strategiche e le politiche di settore, nonché a decidere in ordine all'indirizzo, alla pianificazione ed alla programmazione dell'attività di un ente o di un'azienda;
    - c) esercita, direttamente o indirettamente la maggioranza dei diritti di voto nelle sedute degli organi decisionali, competenti a definire le scelte strategiche e le politiche di settore, nonché a decidere in ordine all'indirizzo, alla pianificazione ed alla programmazione dell'attività dell'ente o dell'azienda;
    - d) ha l'obbligo di ripianare i disavanzi nei casi consentiti dalla legge, per percentuali superiori alla quota di partecipazione;
      - a) esercita un'influenza dominante in virtù di contratti o clausole statutarie, nei casi in cui la legge consente tali contratti o clausole. L'influenza dominante si manifesta attraverso clausole contrattuali che incidono significativamente sulla gestione dell'altro contraente (ad esempio l'imposizione della tariffa minima, l'obbligo di fruibilità pubblica del servizio, previsione di agevolazioni o esenzioni) che svolge l'attività prevalentemente nei confronti dell'ente controllante. I contratti di servizio pubblico e di concessione stipulati con enti o aziende, che svolgono prevalentemente l'attività oggetto di tali contratti presuppongono l'esercizio di influenza dominante. L'attività si definisce prevalente se l'ente controllato abbia conseguito nell'anno precedente ricavi e proventi riconducibili all'amministrazione pubblica capogruppo superiori all'80% dei ricavi complessivi. Non sono comprese nel perimetro di consolidamento gli enti e le aziende per i quali sia stata avviata una procedura concorsuale, mentre sono compresi gli enti in liquidazione.
  - 3) gli enti strumentali partecipati di un'amministrazione pubblica, come definiti dall'articolo 11-ter, comma 2, costituiti dagli enti pubblici e privati e dalle aziende nei cui confronti la capogruppo ha una partecipazione in assenza della condizioni di cui al punto 2.
  - 4) le società controllate dall'amministrazione pubblica capogruppo, nei cui confronti la capogruppo:
    - a) ha il possesso, diretto o indiretto, anche sulla scorta di patti parasociali, della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria o dispone di voti sufficienti per esercitare una influenza dominante sull'assemblea ordinaria;
    - a) ha il diritto, in virtù di un contratto o di una clausola statutaria, di esercitare un'influenza dominante, quando la legge consente tali contratti o clausole. L'influenza dominante si manifesta attraverso clausole contrattuali che incidono significativamente sulla gestione dell'altro contraente (ad esempio l'imposizione della tariffa minima, l'obbligo di fruibilità pubblica del servizio, previsione di agevolazioni o esenzioni) che svolge l'attività prevalentemente nei confronti dell'ente controllante. I contratti di servizio pubblico e di concessione stipulati con società, che svolgono prevalentemente l'attività oggetto di tali contratti presuppongono l'esercizio di influenza dominante. L'attività si definisce prevalente se la società controllata abbia conseguito

*nell'anno precedente ricavi a favore dell'amministrazione pubblica capogruppo superiori all'80% dell'intero fatturato.*

- b) *In fase di prima applicazione del presente decreto, con riferimento agli esercizi 2015 – 2017, non sono considerate le società quotate e quelle da esse controllate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile. A tal fine, per società quotate si intendono le società emittenti strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati.*
- 5) *le società partecipate dell'amministrazione pubblica capogruppo, costituite dalle società a totale partecipazione pubblica affidatarie dirette di servizi pubblici locali della regione o dell'ente locale indipendentemente dalla quota di partecipazione. A decorrere dal 2019, con riferimento all'esercizio 2018 la definizione di società partecipata è estesa alle società nelle quali la regione o l'ente locale, direttamente o indirettamente, dispone di una quota significativa di voti, esercitabili in assemblea, pari o superiori al 20 per cento, o al 10 per cento se trattasi di società quotata.*

Tenuto conto che questo ente è tenuto alla redazione del bilancio consolidato per l'esercizio 2020;

Dato atto che il Comune di San Giorgio di Piano detiene le seguenti partecipazioni al 31/12/2020:

1. FUTURA Soc. Consortile ar.l. con quota 1,53%;
2. HERA SpA con quota 0,04664% (quotata sul mercato di borsa italiano);
3. Sustenia Srl con quota 8,97%;
4. Società Lepida S.c.p.A. con una quota 0,0014%;
5. Se.R.A. Srl con quota 11,978%;
6. ACER – Azienda Casa Emilia-Romagna con quota 0,70%;

Richiamato il punto 3.1 del principio contabile all. 4/4 al d.lgs. n. 118/2011, il quale prevede, quale adempimento preliminare alla redazione del bilancio consolidato, l'approvazione da parte della Giunta Comunale di **due elenchi** riferiti al 31 dicembre dell'esercizio di riferimento:

- 1) elenco degli enti, aziende e società che compongono il **gruppo amministrazione pubblica**, in applicazione dei principi indicati contabili, evidenziando gli enti, le aziende e le società che, a loro volta, sono a capo di un gruppo di amministrazioni pubbliche o di imprese;
- 2) elenco degli enti, aziende e società componenti del gruppo compresi nel **bilancio consolidato**.

Richiamati altresì gli articoli 11-ter, 11-quater, 11-quinquies del d.Lgs. n. 118/2011, i quali individuano gli enti strumentali e le società controllate e partecipate ai fini del bilancio consolidato;

Atteso che gli enti inseriti nell'elenco del Gruppo amministrazione pubblica non vengono inseriti nel perimetro di consolidamento in caso di:

- a) *Irrelevanza*, quando il bilancio di un componente del gruppo è irrilevante ai fini della rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico del gruppo. Sono considerati irrilevanti i bilanci che presentano, per ciascuno dei seguenti parametri, una incidenza inferiore al 10 per cento per gli

enti locali e al 5 per cento per le Regioni e le Province autonome rispetto alla posizione patrimoniale, economico e finanziaria della capogruppo:

- totale dell'attivo,
- patrimonio netto,
- totale dei ricavi caratteristici.

In presenza di patrimonio netto negativo, l'irrilevanza è determinata con riferimento ai soli due parametri restanti.

A partire dall'esercizio 2018 sono considerati irrilevanti i bilanci che presentano, per ciascuno dei parametri, una incidenza inferiore al 3 per cento. Ai fini dell'esclusione per irrilevanza, a decorrere dall'esercizio 2018, occorrerà anche calcolare la sommatoria delle percentuali dei bilanci singolarmente considerati irrilevanti deve presentare, per ciascuno dei parametri sopra indicati, un'incidenza inferiore al 10 per cento rispetto alla posizione patrimoniale, economica e finanziaria della capogruppo. Se tali sommatorie presentano un valore pari o superiore al 10 per cento, la capogruppo individua i bilanci degli enti singolarmente irrilevanti da inserire nel bilancio consolidato, fino a ricondurre la sommatoria delle percentuali dei bilanci esclusi per irrilevanza ad una incidenza inferiore al 10 per cento. In presenza di patrimonio netto negativo, l'irrilevanza è determinata con riferimento ai soli due parametri restanti. La percentuale di irrilevanza riferita ai "ricavi caratteristici" è determinata rapportando i componenti positivi di reddito che concorrono alla determinazione del valore della produzione dell'ente o società controllata o partecipata al totale dei "A) Componenti positivi della gestione" dell'ente". A decorrere dall'esercizio 2017 sono considerati rilevanti gli enti e le società totalmente partecipati dalla capogruppo, le società *in house* e gli enti partecipati titolari di affidamento diretto da parte dei componenti del gruppo, a prescindere dalla quota di partecipazione

La percentuale di irrilevanza riferita ai "ricavi caratteristici" è determinata rapportando i componenti positivi di reddito che concorrono alla determinazione del valore della produzione dell'ente o società controllata o partecipata al totale dei "Componenti positivi della gestione dell'ente".

- b) *Impossibilità di reperire le informazioni necessarie* al consolidamento in tempi ragionevoli e senza spese sproporzionate. I casi di esclusione del consolidamento per detto motivo sono evidentemente estremamente limitati e riguardano eventi di natura straordinaria (terremoti, alluvioni e altre calamità naturali);

Considerato che con Deliberazione Consigliare n. 7 del 29/04/2020 è stato approvato il rendiconto 2019 del Comune utilizzato ai fini della determinazione delle soglie di irrilevanza, sulla base dei seguenti parametri:

Voce	Dati comune	3%
TOTALE DELL'ATTIVO	37.679.987,37	1.130.399,62
PATRIMONIO NETTO	27.827.704,39	834.831,13
TOTALE DEI RICAVI CARATTERISTICI	6.850.295,88	205.508,88

Effettuata la seguente ricognizione ai fini dell'identificazione del **Gruppo amministrazione pubblica** e del **perimetro di consolidamento** del Comune di San Giorgio di Piano secondo le indicazioni di cui al citato principio contabile all. 4/4 al d.Lgs. n. 118/2011 in base alla quale:

1. costituiscono organismi strumentali del Comune, ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. b) del d.Lgs. n. 118/2011:

Ente	Attività svolta
NESSUNO	

2. costituiscono enti strumentali controllati del Comune, ai sensi dell'art. 11-ter del d.Lgs. n. 118/2011:

Ente/attività svolta	% partecipaz comune	% partecipaz. pubblica	Consolidamento (si/no)	Considerazioni di rilevanza
NESSUNO				

3. costituiscono enti strumentali partecipati del Comune, ai sensi dell'art. 11-ter del d.Lgs. n. 118/2011:

Ente/attività svolta	% partecipaz comune	% partecipaz. pubblica	Consolidamento (si/no)	Considerazioni di rilevanza
ACER – Azienda Casa Emilia-Romagna	0,70%	100%	Si	Totale dell'attivo = 252.948.806 = rilevante Patrimonio netto = 112.824.792,00 = rilevante Ricavi caratteristici = 68.350.540 rilevante

4. costituiscono società controllate del Comune, ai sensi dell'art. 11-*quater* del d.Lgs. n. 118/2011:

Società/Servizio pubblico locale	% partecipaz comune	% partecipaz. pubblica	Consolidamento (si/no)	Considerazioni di rilevanza
NESSUNO				

5. costituiscono società partecipate del Comune, ai sensi dell'art. 11-*quinqüies* del d.Lgs. n. 118/2011, le seguenti società a totale partecipazione pubblica affidatarie di servizi pubblici locali:

<b>Società/attività svolta</b>	<b>% partecipaz comune</b>	<b>% partecipaz. pubblica</b>	<b>Consolidamento (si/no)</b>	<b>Considerazioni di rilevanza</b>
Lepida S.c.p.A	0,0014%	100%	Si	Società in house Totale dell'attivo = 107.286.218 = rilevante Patrimonio netto = 73.235.604 = rilevante Ricavi caratteristici = 60.821.768 rilevante
Sustenia Srl	8,97%	100%	Si	Società in house Totale dell'attivo = 359.422 irrilevante Patrimonio netto = 204.651 = irrilevante Ricavi caratteristici = 388.065 rilevante
Futura Soc. Cons. a r.l.	1,53%	100%	Si	Totale dell'attivo = 6.523.377 = rilevante Patrimonio netto = 308.276 = irrilevante Ricavi caratteristici = 3.923.720 rilevante

Evidenziato che sono escluse dal Gruppo Amministrazione Pubblica:

<b>Ente/attività svolta</b>	<b>% partecipaz comune</b>	<b>% partecipaz. pubblica</b>	<b>Considerazioni</b>
Se.R.A. Srl	11,978%	51,00%	Non è totalmente pubblica e la partecipazione è inferiore al 20%
HERA SpA	0,04%	53,40%	Non è totalmente pubblica e la partecipazione è inferiore al 10% (società quotata)

Ritenuto conseguentemente di definire l'elenco degli organismi, degli enti, e delle società incluse nel **perimetro di consolidamento**, ai fini della predisposizione del bilancio consolidato riferito all'esercizio 2020:

**PERIMETRO DI CONSOLIDAMENTO ALLA DATA DEL 31/12/2020:**

<b>ND</b>	<b>Società/attività svolta</b>	<b>% partecipaz comune</b>
1	ACER – Azienda Casa Emilia-Romagna	0,70%
2	Lepida S.c.p.A	0,0014%
3	Futura Soc. Cons. a r.l.	1,53%
4	Sustenia Srl	8,97%

Ritenuto di provvedere in merito;

Visti.

- il d.Lgs. n. 267/2000;
- il d.Lgs. n. 118/2011;
- lo Statuto Comunale;
- il vigente Regolamento comunale di contabilità

Acquisiti i pareri di regolarità tecnica e contabile, favorevolmente espressi dal Direttore dell'Area Finanziaria, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del decreto legislativo 267/2000;

Con voti favorevoli, unanimi, resi nei modi di legge;

**DELIBERA**

1) di approvare, ai sensi del punto 3.1 del principio contabile all. 4/4 al d.Lgs. n. 118/2011 l'elenco degli organismi, enti e società componenti il **Gruppo amministrazione pubblica** del Comune di San Giorgio di Piano:

**GRUPPO AMMINISTRAZIONE PUBBLICA (GAP)**

<b>ND</b>	<b>Denominazione</b>	<b>% di partec.</b>	<b>Fondo di dotazione/ capitale sociale</b>	<b>Consolidamento (SI/NO)</b>
1	ACER – Azienda Casa Emilia-Romagna	0,70%	9.732.680	SI
2	Lepida S.c.p.A	0,0014%	69.881.000	SI
3	Sustenia Srl	8,97%	34.907	SI
4	Futura Soc. Cons. a r.l.	1,53%	102.000	SI

2) di approvare altresì l'elenco degli organismi, enti e società il **perimetro di**



**consolidamento** ai fini della predisposizione del bilancio consolidato, dando atto che sono stati esclusi i soggetti il cui bilancio è irrilevante ai sensi del citato principio contabile:

**PERIMETRO DI CONSOLIDAMENTO ALLA DATA DEL 31/12/2020:**

ND	Denominazione	Attività svolta/missione	% di part.	Fondo di dotazione/ capitale sociale
1	ACER – Azienda Casa Emilia-Romagna	Gestione case popolari	0,70%	9.732.980
2	Lepida S.c.p.A	Intermediazione in servizi di telecomunicazione e trasmissione dati	0,0014%	69.881.000
3	Futura Soc. Cons. a r.l.	Servizi di formazione e aggiornamento professionale	1,53%	102.000
4	Sustenia Srl	Servizi per il territorio	8,97%	34.907

3) di trasmettere il presente provvedimento agli organismi, ente e società incluse nel perimetro di consolidamento;

4) di stabilire altresì che gli organismi/enti e società provvedano a trasmettere entro il 20 luglio 2021:

- il bilancio di esercizio/il rendiconto di esercizio/il bilancio consolidato relativo all'esercizio 2020, nonché della relativa documentazione integrativa. Nel caso in cui alla suddetta data non si sia ancora provveduto all'approvazione del bilancio/rendiconto, dovrà essere trasmessa la documentazione relativa al preconsuntivo ovvero il bilancio predisposto ai fini della relativa approvazione;
- le informazioni di dettaglio ed integrative utili per la predisposizione del bilancio consolidato (stato patrimoniale, conto economico, operazioni interne al gruppo quali: crediti/debiti; proventi e oneri; utili e perdite conseguenti alle operazioni effettuate tra le componenti del gruppo);

5) di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del decreto legislativo 267/2000, con votazione successiva ed unanime, stante l'urgenza di provvedere in merito.

Deliberazione Giunta Comunale n. 106/2020

Letto, confermato e sottoscritto.

IL SINDACO  
CRESCIMBENI PAOLO

IL SEGRETARIO GENERALE  
MAZZA DOTT. FAUSTO

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).

---

[ ] Trasmessa in elenco ai capigruppo consiliari con nota prot. n. \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_;

---